

6908
- 8 NOV. 2016su delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chimienti
Marco Bernardis

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "proDES FVG"

Art. 1 costituzione e sede

E' costituita l'associazione di promozione sociale, nel rispetto del Codice civile e della L. 383/2000 e s.m.i. e della LR 23/2012 e s.m.i. denominata "Promozione delle Comunità distrettuali di economia solidale del Friuli Venezia Giulia" ed in breve "proDES FVG".

con sede legale in Udine.

L'Associazione non ha fini di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il raggiungimento dei propri scopi. L'Associazione può variare la propria sede legale nell'ambito della Regione senza dover modificare il presente statuto, ma dandone comunicazione agli Enti competenti. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Art. 2 scopi statuari ed attività istituzionale.

L'associazione svolge attività di promozione e utilità sociale per lo sviluppo dell'Economia Solidale nel Friuli Venezia Giulia.

L'Associazione svolge la funzione di servizio alla rete informale "Forum per i beni comuni e l'economia solidale del Friuli Venezia Giulia" (Forum) per conseguire gli obiettivi generali indicati dallo stesso.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) promuovere la cultura della convivialità nelle relazioni sociali ed economiche e della tutela dell'ambiente, come sistema alternativo all'attuale paradigma socioeconomico basato sulla competizione distruttiva delle relazioni sociali e dell'ambiente.
- b) promuovere e sostenere la costituzione di Comunità distrettuali di economia solidale (CoDES) nei diversi territori della regione FVG, intesa come "Bioregione";
- c) promuovere e sostenere lo sviluppo di filiere produttive distrettuali e sovradistrettuali allo scopo di ridurre la dipendenza delle CoDES dal mercato globalizzato, sostenendo la produzione e l'occupazione locali.

Le finalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono realizzate attraverso ogni attività ritenuta utile, in particolare convegni pubblici, attività di formazione e consulenza, elaborazione di progetti, produzione e diffusione di materiale divulgativo e potranno essere perseguite anche attraverso la cooperazione con Istituzioni pubbliche e private che condividono le medesime finalità.

Art. 3 Soci

Tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno d'età e che condividono gli scopi e le finalità del presente statuto possono divenire Soci dell'Associazione e partecipare alle attività da essa organizzate per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il numero dei soci Effettivi è illimitato. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre farne richiesta al Consiglio Direttivo con le seguenti modalità: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico e e-mail; dichiarare

di attenersi al presente Statuto ed alle successive deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo delibererà su tale domanda nella sua seduta successiva al ricevimento della domanda di ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.

Gli associati si dividono in:

Soci Fondatori: coloro che hanno dato vita all'Associazione. Hanno il diritto di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi sociali e di voto in Assemblea.

Soci Effettivi: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono al loro conseguimento con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Tutti i Soci hanno diritto:

- di essere informati su tutte le attività dell'Associazione;
- di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione in modo prioritario od agevolato.

I Soci Fondatori ed Effettivi sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale. I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

I soci svolgono la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Nell'ipotesi che il Consiglio Direttivo reputi opportuno, per il raggiungimento degli scopi sociali, avvalersi delle prestazioni professionali di uno o più soci, vengono con questi concordati i termini, anche economici, della collaborazione.

Durante il periodo di collaborazione il socio non può far parte del Consiglio Direttivo e si astiene nelle deliberazioni che riguardano direttamente o indirettamente il proprio incarico.

Art. 4 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Vicepresidente,
- e) il Tesoriere,
- f) il Comitato Etico (o collegio dei garanti).

Gli Organi restano in carica *tre* esercizi ed i componenti sono rieleggibili per una sola volta.

a) L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da un suo delegato. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Generale tutti i Soci. Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci

con diritto di voto. La convocazione dell'assemblea avviene a cura del Consiglio Direttivo a mezzo lettera od altri mezzi divulgativi ritenuti opportuni dal Consiglio stesso (telefax, mail, stampa e spazi sociali) almeno sette giorni prima della riunione, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo stabiliti in prima ed in seconda convocazione. E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono effettuarsi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti, purché il socio dissenziente possa far constare il proprio dissenso. Non è ammesso il voto per delega.

a1) L'Assemblea Ordinaria dei Soci.

E' compito dell'Assemblea:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e, fra questi, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
- ratificare la nomina dei membri il Comitato etico designati dal Forum per i beni comuni e l'economia solidale del Friuli Venezia Giulia
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare i regolamenti interni;
- approvare il rendiconto economico annuale;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale

a2) L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione. Per le variazioni statutarie è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed è richiesta la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.

In deroga a quanto stabilito all'art. 4, lettera a), è consentito il voto per delega, nel numero massimo di tre soci per ogni presente.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

b) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di persone compreso fra sette e quindici membri eletti dall'Assemblea, scelti fra i soci stessi in regola con il pagamento della quota associativa, di cui:

- il Presidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Entrambi devono essere eletti all'atto della nomina del nuovo Comitato direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili per un a sola volta. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura di un componente di volta in volta incaricato. In caso di

necessità il Consiglio Direttivo avrà la possibilità di integrare al proprio interno, nell'ambito del numero massimo stabilito, ulteriori consiglieri.

Il Consiglio Direttivo:

- elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- amministra il fondo sociale;
- nomina il Tesoriere dell'Associazione;
- cura il conseguimento dei fini statutari e l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altri soggetti;
- si pone quale garante dell'Associazione e responsabile del presente Statuto;
- elabora i regolamenti interni da proporre all'Assemblea Generale dei Soci;
- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- convoca l'Assemblea, redigendo e presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta entro il termine del 30 aprile;
- determina la quota annua di associazione sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea Generale dei Soci;
- delibera sull'ammissione o esclusione dei soci;
- propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità.

Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi accordati.

c) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile per una sola volta. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

d) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell'espletamento dell'incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

e) Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

f) il Comitato Etico

Su designazione del Forum, l'Assemblea ratifica la nomina dei tre componenti il Comitato Etico (CE). Qualora l'Assemblea eccepisca tale designazione per motivata mancanza di adeguato profilo e competenza, può chiedere al Forum di rettificare la sua designazione, per una sola volta.

I tre componenti del CE durano in carica quattro anni e possono essere confermati per un altro mandato. Uno e non più di due dei componenti devono tuttavia essere sostituiti al termine del mandato. In qualsiasi momento il Forum può disporre motivatamente la sostituzione di uno o più dei componenti in carica. La sostituzione deve essere ratificata dall'Assemblea entro tre mesi dalla richiesta di sostituzione.

Il CE partecipa ai lavori dell'Assemblea e del CD, al fine di garantire che le principali decisioni di carattere programmatico, gestionale ed organizzativo dell'Associazione, siano coerenti con la Carta costitutiva del Forum, con le sue deliberazioni di indirizzo e con le sue principali azioni di promozione delle comunità distrettuali e delle filiere produttive.

Su tutte le attività dell'Associazione il CE può esprimere pareri scritti che Assemblea e CD devono esaminare.

Le attività del CE sono stabilite con apposito regolamento, proposto dal Forum ed approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

I componenti del Comitato Etico non sono eleggibili alle altre cariche sociali.

Art. 5 Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è composto:

- - dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da Privati;
- - dai proventi derivati dalle organizzazioni di attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l'Associazione partecipa;
- - dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- - da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- - dalle somme versate per le quote sociali.
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

E' posto il divieto, durante la vita dell'Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché del capitale, di fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non venga imposta per legge. L'esercizio sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 adesione all'Associazione

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo con periodica determinazione. I soci possono comunque liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti. La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente statuto e non possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall'Associazione per qualsiasi motivo.

Art. 7 regolamenti interni

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere redatti dei regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 8 scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberata da un'apposita Assemblea Straordinaria dei Soci, con le maggioranze previste dal presente statuto all'articolo 4 nella parte riferita all'Assemblea Straordinaria dei Soci. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad utilità generale o ad associazione di promozione sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 9 accettazione dello Statuto

Il presente Statuto strutturato in complessivi 9 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.